

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 52

13 luglio 2021

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE**

Oggetto assembleare n. 3715

Relazione al Progetto di Legge

“REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE”

Con il progetto di legge proposto, la Regione Emilia-Romagna intende ridisciplinare in modo organico l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, nella cornice del riordino istituzionale compiuto con la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e con l’obiettivo di semplificare l’attività amministrativa rivolta principalmente agli interventi di sostegno alle imprese del settore.

Il progetto si pone, al pari della precedente legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1993, n. 34”, come normativa di riferimento per gli interventi regionali in materia di sviluppo agricolo, agroalimentare, agroindustriale proseguendo così la trasformazione del settore agricolo regionale e consentendo all’agricoltura di volgere verso un’impostazione più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, capace di cogliere l’evoluzione delle politiche, dei mercati, delle tecnologie di produzione e dei cambiamenti sociali e anche climatici.

La legge regionale n. 15 del 1997, ad oltre 20 anni dalla sua approvazione, necessitava infatti di interventi di adeguamento agli orientamenti comunitari, diretti all’apertura delle politiche regionali a nuove sfide ed opportunità, finalizzati al miglioramento ed efficientamento dell’attività amministrativa e delle infrastrutture informatiche a sostegno del settore agricolo.

Il progetto di legge si articola in cinque titoli: funzioni e programmazione (artt. 2-3), consultazione delle parti sociali (art. 4), semplificazione norme procedurali e sanzionatorie (artt. 5-10), sistema informativo agricolo regionale e digitalizzazione dei procedimenti (artt. 11-13) e disposizioni finali (artt. 14-16).

L’**articolo 1**, in particolare, individua le finalità della legge, che consistono nella disciplina degli strumenti di programmazione e pianificazione regionali, nella regolamentazione delle forme di consultazione degli enti e dei soggetti rappresentativi e del sistema informativo agricolo regionale e nella semplificazione delle procedure di concessione dei contributi.

L’**articolo 2** individua le funzioni in materia di agricoltura che fanno capo alla Regione. Il primo comma richiama le funzioni di programmazione e pianificazione e tutte le funzioni amministrative di competenza regionale sulla base della normativa unionale, statale e regionale. Il secondo comma reca un elenco dettagliato di tali funzioni, consistenti principalmente nella formulazione di indirizzi programmatici generali e settoriali, nella gestione di interventi comunitari e nazionali, nel rilascio di certificazioni, abilitazioni e qualifiche, nelle attività di vigilanza e controllo e nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari.

L’**articolo 3** disciplina nello specifico l’attività di programmazione della Regione, cui compete il presidio dell’elaborazione del Programma Regionale di Sviluppo Rurale, sulla base della regolamentazione unionale e nazionale, l’approvazione di programmi di intervento, in attuazione di leggi regionali di settore, e la definizione e attuazione in ambito regionale dei programmi nazionali di sostegno previsti dalla disciplina unionale in materia di organizzazioni comuni di mercato.

La norma elenca quindi gli obiettivi perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di programmazione, quali, a titolo esemplificativo, la competitività ed efficienza dei sistemi produttivi agricoli e agroalimentari, il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito degli

imprenditori e degli occupati in agricoltura, la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della qualità dei prodotti e la loro valorizzazione sui mercati e un'equilibrata gestione del territorio.

In tema di consultazione delle parti sociali, l'**articolo 4** conferma il ruolo della Consulta agricola regionale quale organo consultivo della Giunta regionale. Il primo comma attribuisce il presidio all'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e ne definisce la composizione, individuandola nei rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il secondo comma elenca gli atti e gli ambiti in relazione ai quali si esplica l'attività consultiva dell'organo, mentre i commi 3 e 4 demandano alla Giunta regionale la definizione dei criteri di rappresentatività per la costituzione della Consulta, la disciplina delle relative modalità di funzionamento e la nomina dei suoi componenti. Il quinto comma prevede che la partecipazione alla Consulta non comporti oneri a carico della Regione. Infine il comma 6 prevede che la Giunta regionale possa istituire anche tavoli tematici per affrontare specifiche problematiche del comparto agricolo ed agroalimentare, a cui partecipano i componenti della Consulta agricola regionale e i portatori di interessi settoriali.

L'**articolo 5** disciplina il principio in base al quale la concessione di contributi e provvidenze in materia di agricoltura deve basarsi sull'istanza dell'interessato e su criteri predefiniti, conformemente a quanto previsto dalla legislazione statale e regionale. Ai relativi procedimenti si applicano la normativa nazionale in materia di regolarità contributiva e la disciplina antimafia. È previsto inoltre che i medesimi contributi e provvidenze non possano essere concessi qualora non siano rispettate le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente.

L'**articolo 6** è dedicato alle provvidenze e agli strumenti di intervento finanziario erogabili dalla Regione a sostegno delle imprese. Il primo comma, in particolare, definisce le forme di agevolazione che la Regione può concedere, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, garanzie e altre forme di aiuto.

La norma precisa che le erogazioni di contributi per il concorso nell'ammortamento di prestiti e mutui o per finanziamenti a medio o lungo termine sono effettuate direttamente dalla Regione agli istituti di credito o organismi di garanzia.

Per finalità di semplificazione procedimentale, l'**articolo 7**, primo comma, prevede che la documentazione presentata a corredo di una domanda possa essere considerata come utilmente presentata anche a corredo di ulteriori domande rivolte alla stessa amministrazione, purché non siano intervenute modificazioni e purché il richiedente indichi i documenti che ha già presentato all'ente e la domanda cui sono allegati e dichiara che tali documenti mantengono inalterata la loro validità. È fatta salva l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Il secondo comma dispone inoltre l'acquisizione d'ufficio di dati, documenti e informazioni in possesso di altre amministrazioni o contenuti in banche dati ufficiali, anche mediante interconnessione ove siano disponibili sistemi di interscambio.

In tema di condizioni di procedibilità delle domande di contributo, i commi 3 e 4 del medesimo articolo precisano che la realizzazione dell'intervento deve essere successiva alla presentazione della domanda e che essa non comporta di per sé né l'impegno di finanziamento da parte dell'amministrazione né precedenza o priorità.

L'**articolo 8** prevede la possibilità per la Regione di erogare acconti del contributo concesso previa presentazione di garanzia fideiussoria, salvo diversa previsione di legge o provvedimento. Gli acconti sui pagamenti di competenza dell'Organismo Pagatore regionale sono invece erogati secondo quanto previsto dalla normativa unionale.

L'**articolo 9** disciplina la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse e le relative conseguenze sanzionatorie.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 75 comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotto dall'art. 264, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stabilito che, nei casi in cui la revoca sia disposta per aver fornito indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'amministrazione a riconoscere benefici non dovuti, sia prevista, dalla data di adozione dell'atto di revoca, l'esclusione da ogni agevolazione per il periodo indicato dal medesimo Decreto. Negli altri casi di esclusione, definiti dagli atti che disciplinano la concessione dei contributi, la durata massima è di un anno, salvo il diverso termine stabilito da disposizioni comunitarie o nazionali. La durata dell'esclusione è stabilita nell'atto di revoca. Le domande di concessione di provvidenze presentate nel periodo di esclusione dalle agevolazioni sono inammissibili.

Salvo diversa previsione, sono invece escluse sanzioni quando la rinuncia al contributo sia successiva al provvedimento di concessione ma non siano stati ottenuti acconti.

Infine, si precisa che alle revoche di pagamenti per superficie o per capi di bestiame, nell'ambito della programmazione sullo sviluppo rurale, si applicano esclusivamente le disposizioni comunitarie e nazionali.

L'**articolo 10** concerne i vincoli di destinazione e d'uso cui sono soggetti i beni acquisiti e le opere realizzate mediante contributi pubblici. Tali beni e opere sono inalienabili e il relativo vincolo di destinazione dura cinque anni, decorrenti dalla data di pagamento dei contributi.

Si prevede inoltre che, su richiesta dell'interessato, la Regione possa autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione dei beni e delle opere oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo, purché le finalità per le quali furono concesse le agevolazioni siano state, almeno parzialmente, perseguite. Ciò comporta una proporzionale riduzione del contributo.

A particolari condizioni, la Regione può altresì autorizzare la cessione di beni vincolati nell'ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione o cessione di rami d'azienda o per decesso del titolare dell'impresa individuale. Ogni altra forma di cessione o conferimento collegata alla cessazione dell'impresa, o l'assenza di preventiva autorizzazione da parte della Regione, comportano la revoca dei contributi concessi.

È, infine, fatta salva l'applicazione della diversa disciplina comunitaria in caso di programmi cofinanziati dall'Unione Europea.

L'**articolo 11** conferma la centralità del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia agricola, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Esso comprende l'Anagrafe delle aziende agricole, nonché gli applicativi per la gestione dei procedimenti della Regione e dell'Organismo pagatore regionale (AGREA). La gestione degli applicativi e le necessarie implementazioni spettano alla Regione e ad AGREA in relazione alla titolarità dei procedimenti amministrativi.

Il SIAR opera in connessione con il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed è integrato con il sistema informativo regionale (SIR), della cui infrastruttura tecnologica si avvale. I dati di fonte amministrativa e di fonte statistica presenti nelle banche dati del SIAR, in forma aggregata e anonima, sono consultabili attraverso specifici servizi telematici e confluiscono nel sistema Open Data della Regione.

L'**articolo 12** specifica che l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e disciplinata da uno specifico regolamento regionale, è integrata nel SIAR ed è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica integrata di registri informatici detenuti da altri enti pubblici. Il fascicolo aziendale, di cui all'art. 9 del medesimo Decreto, ne è parte integrante.

In un'ottica di semplificazione amministrativa, l'**articolo 13** stabilisce che i procedimenti in materia di agricoltura sono gestiti in modalità telematica, attraverso gli applicativi regionali e l'Anagrafe delle aziende agricole. Si prevede infatti che la presentazione di istanze, dichiarazioni e comunicazioni avvenga esclusivamente tramite gli applicativi della Regione o di AGREA e che i soggetti iscritti all'Anagrafe possano consultare il proprio fascicolo aziendale, attivare per via telematica i procedimenti amministrativi e, ove l'applicativo lo consenta, verificare lo stato di avanzamento delle istanze presentate.

I documenti informatici presentati sono conservati nel sistema di gestione documentale della Regione o di AGREA, secondo la titolarità dei procedimenti amministrativi.

L'**articolo 14** si occupa della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge. In particolare, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte a tali oneri mediante le risorse autorizzate con riferimento alla L.R. n. 15/1997, nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

Per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante le autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

L'**articolo 15** abroga la legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1993, n. 34".

L'**articolo 16** detta, infine, le disposizioni transitorie e finali, stabilendo che i procedimenti di revoca delle provvidenze attivati in vigenza della L.R. n. 15/1997 siano conclusi secondo le disposizioni in essa contenute. Si prevede inoltre che i vincoli di destinazione e di uso di durata decennale imposti ai sensi della L.R. n. 15/1997, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, siano ridefiniti in cinque anni.

Da ultimo, la norma prevede che il rinvio alla L.R. n. 15/1997 disposto in altre leggi regionali o regolamenti, si intenda riferito alla presente legge.

PROGETTO DI LEGGE**PROGETTO DI LEGGE “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare”****Art. 1***Finalità*

1. La presente legge, in armonia con la disciplina dell’Unione Europea e nazionale ed in attuazione dei principi del riordino delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ha lo scopo di:
 - a) disciplinare gli strumenti della programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare;
 - b) regolare le forme di consultazione degli enti e dei soggetti rappresentativi delle istanze economiche e sociali interessate;
 - c) semplificare le procedure inerenti alla concessione dei contributi e provvidenze e gli aspetti sanzionatori ad essi collegati;
 - d) disciplinare il sistema informativo agricolo regionale.

Titolo I**Funzioni e programmazione****Art. 2***Funzioni*

1. Spettano alla Regione le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, la programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l’esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa unionale, statale e regionale.
2. Sono in particolare di competenza della Regione:
 - a) la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in applicazione della disciplina unionale, statale e regionale;
 - b) il presidio dei rapporti con lo Stato e l’Unione Europea per gli aspetti di programmazione, pianificazione e gestione dei programmi di intervento comunitari in materia di politica agricola comune (PAC);
 - c) la gestione degli interventi e delle misure cofinanziate dall’Unione Europea, garantendo il raccordo con l’Organismo Pagatore regionale (AGREA);
 - d) la gestione degli interventi nazionali a favore delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l’adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti;
 - e) le certificazioni fitosanitarie e i controlli necessari alla produzione e alla circolazione dei prodotti vegetali, il rilascio delle abilitazioni per l’acquisto e prodotti fitosanitari e l’abilitazione dei consulenti;
 - f) gli interventi per lo sviluppo aziendale e dell’imprenditoria giovanile, nonché quelli a favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare;

- b) contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito degli imprenditori e degli occupati in agricoltura;
- c) sviluppare azioni volte alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità dei prodotti e alla loro promo-valorizzazione sui mercati;
- d) promuovere lo sviluppo e la qualificazione degli strumenti di auto-organizzazione dei produttori per rafforzare la capacità di governo dei processi di filiera e di collocamento del prodotto sul mercato finale;
- e) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura;
- f) promuovere lo sviluppo rurale per una gestione equilibrata del territorio, per la difesa dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la valorizzazione del paesaggio agrario;
- g) favorire lo sviluppo socio-economico delle zone di montagna e delle aree svantaggiate;
- h) sostenere le imprese attraverso investimenti nel sistema della conoscenza, della ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali e nell'agricoltura di precisione.

Titolo II

CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

Art. 4

Consulta agricola regionale

1. È costituita la Consulta agricola regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole professionali, cooperative e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori.
2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale in ordine:
 - a) alle linee generali di politica agricola;
 - b) alle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali parte agricola;
 - c) ai progetti di legge regionali interessanti il settore;
 - d) ai programmi di attività e di intervento e ai criteri e parametri di riparto dei finanziamenti relativi ai settori;
 - e) alle direttive;
 - f) ad ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.
3. La Giunta regionale definisce i criteri di rappresentatività per la costituzione della Consulta e disciplina le relative modalità di funzionamento.
4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con atto della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.
5. La partecipazione alla Consulta non comporta oneri a carico della Regione.
6. La Giunta regionale può istituire anche tavoli tematici per affrontare specifiche problematiche del comparto agricolo ed agroalimentare a cui partecipano i componenti della Consulta agricola regionale e i portatori di interessi settoriali.

Titolo III
SEMPLIFICAZIONE NORME PROCEDURALI E SANZIONATORIE

Art. 5

Ammissione alle provvidenze e procedure

1. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura sono concessi sulla base delle istanze rivolte dagli interessati e dei criteri predefiniti ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dell'art. 27 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso).
2. Ai procedimenti di concessione ed erogazione di provvidenze si applicano le normative nazionali in materia di regolarità contributiva e disciplina antimafia.
3. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura non possono essere concessi qualora risulti il mancato rispetto, da parte dei richiedenti, delle condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente.

Art. 6

Forme di provvidenze e strumenti di intervento finanziario

1. La Regione, nel rispetto della normativa unionale e nazionale, per la realizzazione di interventi di sostegno alle imprese può concedere le seguenti forme di provvidenze:
 - a) contributi in conto capitale: consistono nell'erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento, a iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione a iniziative o attività;
 - b) contributi in conto interessi: consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle imprese agricole per investimenti presso istituti o organismi che si convenzionano a tale fine con la Regione;
 - c) garanzie: consistono nel rilascio di garanzie a favore delle imprese agricole per prestiti o mutui a medio e lungo termine;
 - d) altre forme di aiuto: consistono nella erogazione di contributi finanziari concessi dalla Regione per la realizzazione di iniziative e interventi di settore.
2. Per le funzioni che comportano l'erogazione di contributi per il concorso nell'ammortamento di prestiti e mutui o per finanziamenti a medio o lungo termine, le erogazioni sono effettuate direttamente dalla Regione agli istituti di credito o agli organismi di garanzia.
3. La concessione dei contributi da parte della Regione è subordinata alla effettiva stipula del contratto di mutuo.
4. La Regione provvede alla liquidazione della spesa ed alla emissione dei titoli di pagamento sulla base degli atti definitivi di concessione e della documentazione probatoria dell'avvenuta stipula dei prestiti e mutui agevolati.

Art. 7

Validità della documentazione e condizioni di procedibilità delle domande

1. In applicazione dell'istituto dell'autocertificazione la documentazione presentata a corredo di singola domanda si intende utilmente presentata, purché non siano intervenute modificazioni, anche a corredo di ulteriori domande rivolte alla stessa amministrazione. A tale fine nelle ulteriori domande il richiedente dovrà dichiarare quali documenti abbia già presentato all'ente

ed a quale domanda siano allegati, nonché dichiarare che tali documenti mantengono inalterata la loro validità, fatta salva comunque l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. I dati, i documenti e le informazioni in possesso di altre amministrazioni o contenuti in banche dati ufficiali sono acquisiti d'ufficio, anche mediante interconnessione qualora disponibili sistemi di interscambio.
3. Ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni unionali e dalla relativa disciplina di attuazione, la realizzazione di interventi o attività oggetto di contributi deve intervenire successivamente alla presentazione delle domande.
4. La realizzazione di opere ed acquisti successivamente alla presentazione della domanda non comporta impegno di finanziamento da parte dell'amministrazione né dà diritto a precedenza o priorità.

Art. 8

Erogazione di acconti

1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti specifici, la Regione può erogare acconti del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria.
2. Per i pagamenti di competenza dell'Organismo Pagatore regionale gli acconti saranno erogati secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea.

Art. 9

Revoche e sanzioni

1. La Regione revoca le provvidenze concesse:
 - a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti;
 - b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse, salva l'applicazione dell'art. 10 in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione e di uso;
 - c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'amministrazione a riconoscere benefici non dovuti;
 - d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione di contributi.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui alla lett. a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato motivo per non più di diciotto mesi.
3. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa.
4. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 oltre a quanto previsto dal comma 3 verrà disposta l'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura a decorrere dalla data di adozione dell'atto di revoca, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 75 comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
5. L'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura potrà essere inoltre disposta nei casi previsti dagli atti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi, fino ad un massimo di un anno a decorrere dalla data di adozione dell'atto di revoca, ovvero maggior o minor termine se definito espressamente da disposizioni nazionali o comunitarie.
6. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire non superiore a 24 mesi, nonché la durata dell'esclusione dalle provvidenze. Quando il recupero delle somme sia di

competenza dell'Organismo Pagatore regionale, la decisione in ordine alla eventuale rateazione verrà assunta dall'Organismo medesimo.

7. Le domande finalizzate all'ottenimento di provvedimenti di concessione di provvidenze presentate nel periodo di esclusione dalle agevolazioni saranno dichiarate inammissibili.
8. Nell'ipotesi di revoca o recupero di agevolazioni cofinanziate dall'Unione Europea le disposizioni di cui al comma 3 in ordine al calcolo degli interessi con la maggiorazione a titolo di sanzione amministrativa si applicano qualora non sia prevista una diversa disciplina a livello comunitario o se tale disciplina sia demandata allo stato membro e non vi siano norme nazionali di attuazione.
9. La rinuncia al contributo successiva al provvedimento di concessione senza aver ottenuto acconti non comporta, di norma, applicazione di sanzioni, fatto salvo quanto espressamente previsto negli atti che disciplinano la concessione ed erogazione dei contributi.
10. Ai procedimenti di revoca riferiti a pagamenti per superficie o per capi di bestiame nell'ambito della programmazione sullo sviluppo rurale si applicano esclusivamente le disposizioni comunitarie e nazionali.

Art. 10

Vincoli di destinazione e d'uso

1. I beni acquisiti e le opere realizzate mediante contributi pubblici sono inalienabili e soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale per ogni bene. Il vincolo decorre dalla data di pagamento a saldo dei contributi.
2. La Regione può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione e di uso dei beni e delle opere oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo, a condizione che le finalità per le quali furono concesse le agevolazioni siano, almeno parzialmente, perseguite. In tal caso le agevolazioni sono ridotte in proporzione al periodo residuo per il quale i beni e le opere non sono stati destinati alla destinazione e uso previsto.
3. La cessione di beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento, ancorchè soggetti a vincolo di destinazione, nell'ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d'azienda o per decesso del titolare dell'impresa individuale, può essere autorizzata dalla Regione a favore di imprese che si impegnino ad osservare gli obblighi in capo al beneficiario nel rispetto del vincolo di destinazione e uso per tutto il periodo residuo, sempre che tale operazione non comporti un indebito vantaggio che verrà calcolato tenendo a riferimento il valore di cessione del bene da cui verrà scomputato l'aiuto erogato. In assenza di autorizzazione preventiva si procederà alla revoca dei contributi concessi secondo le modalità di cui all'art. 9.
4. Ogni altra forma di cessione o conferimento collegata alla cessazione dell'impresa comporta la revoca dei contributi concessi secondo le modalità di cui all'art. 9.
5. Qualora la normativa comunitaria relativa all'attuazione di programmi, piani o misure cofinanziate dall'Unione Europea definisca vincoli di destinazione e di uso di durata o modalità di applicazione diversi da quelli definiti ai commi 1, 2, 3 e 4 ai beneficiari degli interventi verrà applicata la normativa unionale e per quanto compatibile la disciplina del presente articolo.

Titolo IV
**SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE
E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI**

Art. 11

Sistema Informativo Agricolo Regionale

1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione promuove la transizione al digitale dei procedimenti in materia di agricoltura.
2. Per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, è istituito il sistema informativo agricolo regionale (SIAR) quale strumento di organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa nonché per il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate.
3. Il SIAR, oltre all'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 12, comprende gli applicativi gestionali dei procedimenti della Regione.
4. Nell'ambito del SIAR sono sviluppate anche le componenti specifiche e gli applicativi per la gestione dei procedimenti di competenza dell'Organismo Pagatore regionale.
5. La gestione degli applicativi e le necessarie implementazioni spettano alla Regione e all'Organismo Pagatore regionale in relazione alla titolarità dei procedimenti amministrativi.
6. Il SIAR opera in connessione con il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), garantendo l'interoperabilità dei sistemi anche attraverso la sincronizzazione e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni, secondo quanto stabilito dalle linee guida di sviluppo del SIAN, approvate a livello nazionale.
7. Il SIAR è integrato con il sistema informativo regionale (SIR), quale componente verticale, dedicata alla gestione dei dati del settore primario; esso si avvale dell'infrastruttura tecnologica del SIR.
8. I dati di fonte amministrativa e con finalità statistica presenti nelle banche dati del SIAR, in forma aggregata e anonima, confluiscono nel sistema Open Data della Regione.

Art. 12

Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna

1. L'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna, istituita in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), è integrata nel SIAR ed è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica di registri informatici detenuti da altri enti pubblici.
2. Il fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 è parte integrante dell'Anagrafe delle aziende agricole.
3. L'Anagrafe delle aziende agricole è disciplinata da uno specifico regolamento regionale.

Art. 13

Gestione digitale dei procedimenti amministrativi

1. Per finalità di semplificazione amministrativa, i procedimenti in materia di agricoltura sono gestiti in modalità telematica.
2. La gestione digitale dei procedimenti amministrativi è effettuata attraverso l'insieme degli specifici applicativi regionali nei quali sono inseriti i documenti e i dati di supporto oltre a quanto già presente in Anagrafe delle aziende agricole.
3. I soggetti che intendono presentare istanze, dichiarazioni e comunicazioni relativamente ad interventi in materia di agricoltura, utilizzano gli applicativi della Regione o di AGREA.

4. I soggetti iscritti all'Anagrafe possono consultare il proprio fascicolo aziendale e possono attivare per via telematica i procedimenti amministrativi, oltre a verificare lo stato di avanzamento delle istanze presentate, ove l'applicativo lo consenta.
5. I documenti informatici e le scansioni per immagine di documenti analogici, presentati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, sono conservati nel sistema di gestione documentale della Regione o di AGREA, secondo la titolarità dei procedimenti amministrativi.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Norma finanziaria

1. Per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.
2. Per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 15

Abrogazioni

1. La legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1993, n. 34" è abrogata.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. I procedimenti amministrativi di revoca delle provvidenze attivati in vigore della legge regionale n. 15 del 1997 sono conclusi secondo le disposizioni in essa previste.
2. I vincoli di destinazione e di uso di durata decennale imposti ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti in cinque anni.
3. Il rinvio alla legge regionale n. 15 del 1997 in merito all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, disposto in altre leggi regionali o regolamenti, si intende riferito alla presente legge.